

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CERINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CERINI

Nella seduta del 28/10/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

I fatti all'origine della controversia attengono all'esecuzione di ordini di bonifico su conto corrente, poi oggetto di disconoscimento da parte del cliente. Risulta, infatti, come in data 6 maggio 2009 il ricorrente sottoscriveva un contratto di conto corrente con l'odierno intermediario resistente: contestualmente il cliente provvedeva al versamento di assegno circolare per Euro 15.000,00. Tempo dopo, e precisamente nel giugno 2013, il ricorrente si recava presso la filiale della resistente al fine di ritirare la somma di Euro 15.000,00 precedentemente versata. Constatava, però, che la provvista sul conto era quasi esaurita per effetto di due precedenti ordini di bonifico per Euro 14.000,00 il primo (eseguito pochi giorni dopo il deposito dell'assegno stesso, dunque nel 2009) e per Euro 500,00 il secondo (realizzato nel corso del 2010). A fronte di ciò, ritenendo di non avere disposto tali ordini di bonifico, nonché – una volta verificata la documentazione ad essi relativa richiesta alla banca – ritenendo che gli stessi ordini di pagamento fossero stati eseguiti e contabilizzati in modo non corretto dalla banca stessa, il ricorrente ha richiesto con un primo reclamo la restituzione degli importi indebitamente sottratti dal conto; egli ha, in particolare, rilevato come gli ordini di bonifico fossero privi di firma del titolare del conto, tanto che già ad un esame della sottoscrizione apposta dall'ordinante sulla disposizione di bonifico, l'istituto di

credito avrebbe dovuto constatarne la difformità dallo *specimen*, essendo la stessa rilevabile *ictu oculi*. Alla luce del diniego dell'intermediario a restituire quanto richiesto, il cliente ha proposto ricorso all'Arbitro richiedendo innanzitutto *di accertare la violazione del dovere di diligenza da parte dell'istituto di credito [...] nell'adempimento del contratto di conto corrente [...], e, riconosciuto il grave pregiudizio del [ricorrente] ed il conseguente diritto alla restituzione della somma di denaro e al risarcimento del danno patrimoniale subito, condannare per l'effetto la banca la restituzione della somma di complessivi Euro 14.500.*

Tale richiesta, già respinta dalla banca in sede di risposta al reclamo, è stata nuovamente contestata dall'intermediario con proprie controdeduzioni nell'ambito del presente procedimento. In particolare, secondo l'intermediario resistente, gli operatori di filiale avrebbero correttamente operato tenuto conto che gli ordini di bonifico oggetto di attuale contestazione furono posti in essere dal cliente e/o dalla persona da lui indicata con poteri di firma. D'altro canto, l'intermediario ha rilevato come il cliente abbia sempre ricevuto la produzione documentale trimestrale relativa al conto corrente *de quo*, senza mai esporre alcuna contestazione.

Pertanto, ritenendo di avere correttamente operato, l'intermediario ha chiesto che il ricorso sia respinto integralmente.

## DIRITTO

Osserva preliminarmente il Collegio come, nel caso in esame, venga in rilievo innanzitutto l'analisi del dato fattuale relativo alla corretta apposizione di firma sui due ordini di bonifico oggetto di contestazione, risultando pacifico che tali ordini siano stati eseguiti e contabilizzati nonché indicati chiaramente nella documentazione contabile prodotta al cliente prima del reclamo.

In merito, il Collegio – che pur non può effettuare alcuna perizia calligrafica non avendone né i poteri né le competenze tecniche – ha esaminato la documentazione prodotta la quale, *ictu oculi*, appare del tutto conforme; in particolare, con riferimento all'ordine di bonifico di Euro 14.000 realizzato nel 2009, esso risulta dotato di firma, la quale ultima di primo acchito risulta simile a quella del ricorrente.

Pertanto, poiché il Collegio – diversamente da altri e precedenti casi portati alla sua attenzione – non ritiene la sottoscrizione *ictu oculi* non genuina, il ricorrente che si ritenesse convinto di una falsità della sottoscrizione avrebbe l'onere di proporre querela di falso davanti alla magistratura ordinaria (cfr. in tal senso Collegio di Milano, 6 agosto 2013, n. 4283).

Va del resto sottolineato che non risulta, in base a quanto prodotto in atti, alcun altro e diverso inadempimento della banca in relazione alla violazione di doveri professionali del mandatario o in violazione di buona fede, posto che l'operazione in sé, realizzata nel 2009, non risulta evidenziare alcuna specifica anomalia, essendo stata realizzata in favore di un soggetto, ossia una società, di cui era socia proprio la persona autorizzata dal ricorrente ad operare su conto corrente. Il comportamento dell'intermediario, in assenza di specifiche prove diverse da parte del ricorrente, risulta dunque conforme ai doveri di esecuzione secondo correttezza e buona fede così come cristallizzati, in via generale, negli artt. 1175-1176 c.c., nonché, in relazione alla diligenza dell'operatore professionale nell'esecuzione degli incarichi ricevuti (nel caso che ci occupa, l'esecuzione dell'ordine di pagamento), ex art. 1710 c.c.

Analogamente può dirsi per il secondo ordine di pagamento di importo pari ad Euro 500 che, secondo quanto è possibile verificare dalla documentazione prodotta in atti, reca la



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 469 del 22 gennaio 2015

sottoscrizione della persona dotata di poteri di firma, anche in via disgiunta, sul conto del ricorrente. Non consta, peraltro, che fosse intervenuta la revoca di tale procura prima del 2010, anno in cui fu realizzato l'ordine di bonifico.

In considerazione di quanto esposto, il Collegio non può accogliere la domanda del ricorrente volta ad ottenere il rimborso delle somme totali contabilizzate a debito del proprio conto corrente negli anni 2009-2010.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTAI